

Delibera di parere n. 4 del 4 settembre 2026

Oggetto: Richiesta di parere formulata dal Presidente del Consiglio regionale della Campania, ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto e degli articoli 3, comma 2, e 4 della legge regionale 23 luglio 2018, n. 25, in ordine alla rilevata antinomia interna tra l'articolo 33, comma 2, e l'articolo 44, comma 5, dello Statuto regionale, concernente il numero massimo di commissioni d'inchiesta simultaneamente istituibili e funzionanti in seno al Consiglio regionale.

Atti di riferimento: proposte di istituzione di commissioni d'inchiesta iscritte al Reg. Gen. 1-CI, recante «Commissione di inchiesta per la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica», e al Reg. Gen. 2-CI, recante «Commissione di inchiesta per il monitoraggio target PNRR: strategie di rilancio e coesione territoriale per le Aree Interne della Campania», presentate in data 13 maggio 2026 e assegnate all'esame delle Commissioni permanenti competenti per materia.

I. PREMESSA METODOLOGICA. NATURA, LIMITI ED EFFICACIA DEL PARERE RICHIESTO

La legge regionale 23 luglio 2018, n. 25, in attuazione dell'articolo 57 dello Statuto, ha configurato la funzione consultiva di questa Consulta secondo due distinti moduli che è necessario tenere fermamente separati perché ad essi corrispondono presupposti, procedure ed effetti giuridici affatto diversi. Il primo, disciplinato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), e dall'articolo 4, ha ad oggetto l'interpretazione dello Statuto, delle leggi regionali e degli atti amministrativi generali; esso è azionabile da soggetti specificati e individuati nel Regolamento di Funzionamento della Consulta di recente emendato, e si conclude entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti e produce un parere espressamente qualificato come non vincolante. Il secondo, disciplinato dall'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), e dall'articolo 5, ha ad oggetto la conformità allo Statuto di delibere legislative e regolamentari e di taluni atti preparatori; esso è riservato a soggetti tassativamente indicati, si svolge secondo termini assai più stringenti e, pur non producendo effetti vincolanti in senso proprio, determina conseguenze procedurali tipizzate quali la sospensione dei termini di promulgazione e di emanazione, l'obbligo di riesame consiliare e l'onere di dare pubblica notizia dell'eventuale mancato adeguamento.

Il quesito sottoposto si colloca senza incertezze nel primo dei due casi.

Questa Consulta è chiamata a ricostruire il significato oggettivo delle norme statutarie invocate e a indicare quale tra le letture astrattamente prospettabili risulti coerente con l'impianto complessivo dello Statuto e con la Costituzione. Il parere che ne consegue è, per espressa previsione dell'articolo 57, comma 2, dello Statuto e dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 25 del 2018, privo di efficacia vincolante: il Consiglio regionale conserva integra la propria autonomia deliberativa, e questa Consulta non dispone di alcun potere di annullamento, di sospensione o di inibitoria.

Il presente parere non costituisce, né potrebbe costituire, un sindacato di legittimità su atti determinati.¹

¹ Questa Consulta non si pronuncia sulla legittimità delle proposte iscritte al Reg. Gen. 1-CI e 2-CI, né sull'esito del relativo iter; le considerazioni che al paragrafo VIII saranno svolte con riferimento a tali atti hanno valore di mera applicazione esemplificativa del criterio interpretativo enunciato, e non di giudizio sui singoli provvedimenti. Il parere non comporta, del pari, alcuna sostituzione nelle competenze di altri organi: la decisione sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle proposte è riservata al Presidente del Consiglio regionale dall'articolo 7, comma 2, lettera e), del Regolamento interno, mentre l'interpretazione del Regolamento consiliare compete al medesimo Presidente, sentita la Giunta per il Regolamento interno, ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettera a), 12, comma 2, e 68, comma 3, del Regolamento stesso. Questa Consulta interpreta lo Statuto; ove nelle pagine che seguono si faccia richiamo al Regolamento interno, ciò avviene esclusivamente quale elemento di ricostruzione sistematica della volontà

Quanto ai criteri ermeneutici applicabili, l'antinomia denunciata tra i due articoli dello Statuto presenta una caratteristica strutturale che ne orienta necessariamente la soluzione: le due disposizioni hanno identico rango, entrambe essendo contenute nello Statuto approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6, e identica data, non essendo state incise dalle successive modifiche recate dalle leggi regionali 31 gennaio 2014, n. 6, e 8 agosto 2016, n. 28. Risultano pertanto inapplicabili tanto il criterio gerarchico quanto il criterio cronologico. La questione deve essere risolta sia mediante il criterio di specialità, in forza del quale tra più letture possibili deve essere preferita quella che attribuisce a ciascuna disposizione un ambito applicativo autonomo anziché quella che ne sacrifica integralmente una, sia mediante l'interpretazione sistematica, che valorizza la collocazione topografica delle norme nell'architettura statutaria e il coordinamento operato dalla fonte attuativa cui esse rinviano, e sia mediante l'interpretazione costituzionalmente e statutariamente orientata, che impone di scartare la lettura la quale, senza necessità, comprime la funzione di controllo del Consiglio riconosciuta dall'articolo 121, secondo comma, della Costituzione e dall'articolo 26 dello Statuto, ovvero svuota di effetto utile una garanzia espressamente riconosciuta alle minoranze consiliari.

II. VERIFICA PRELIMINARE DI AMMISSIBILITÀ

L'articolo 4, comma 2, della legge regionale 25 del 2018 subordina l'ammissibilità della richiesta di parere interpretativo a due requisiti di contenuto, prescrivendo che essa sia adeguatamente motivata e rechi la puntuale indicazione delle norme dello Statuto che ne costituiscono l'oggetto. Entrambi i requisiti risultano nella specie soddisfatti, poiché la richiesta espone analiticamente le ragioni del dubbio ermeneutico, ne illustra le implicazioni sull'esercizio delle prerogative delle minoranze e sull'organizzazione dei poteri ispettivi del Consiglio, e individua con precisione le due disposizioni statutarie interessate. Sussiste infine, e con carattere di attualità e concretezza, l'interesse alla pronuncia, pendendo dinanzi alle Commissioni permanenti competenti due proposte formalmente assegnate il cui esito è direttamente condizionato dalla soluzione della questione interpretativa. Non si verte pertanto in ipotesi di quesito meramente ipotetico o accademico.

III. IL QUADRO NORMATIVO DELLA REGIONE CAMPANIA IN MATERIA DI ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

III.1 L'architettura della funzione di controllo

Lo Statuto della Regione Campania non configura la funzione ispettiva del Consiglio come un blocco indifferenziato, bensì come un sistema articolato su più livelli di intensità crescente, ciascuno dei quali dotato di presupposti, poteri e limiti propri. La ricostruzione di tale architettura non risponde a un intento meramente descrittivo, ma è essenziale alla soluzione del quesito, giacché la questione posta non riguarda un istituto isolato, bensì la calibratura interna di un sistema.

La questione investe infatti un delicato ruolo del sindacato ispettivo sia quando esso è richiesto e svolto dalle opposizioni in autonomia, sia quando esso discende invece da una iniziativa di una parte dei componenti del Consiglio Regionale come si vedrà di seguito. Al livello fondativo si colloca l'articolo 26, comma 1, il quale attribuisce al Consiglio regionale la determinazione dell'indirizzo politico generale mediante l'esercizio delle funzioni legislative e di controllo sull'attività dell'amministrazione regionale, cui

statutaria, e non quale esercizio di un potere interpretativo che a questo organo non appartiene. Il parere, infine, non ha e non può avere natura di arbitrato su un conflitto politico: la Consulta è organo di alta consulenza giuridica ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 del 2018 e svolge funzioni di garanzia dei principi espressi nello Statuto e dei rapporti tra gli organi da questo previsti, sicché esula radicalmente dalle sue attribuzioni ogni valutazione sull'opportunità dell'istituzione di commissioni d'inchiesta e sul merito delle materie che ne costituiscono l'oggetto.

l'articolo 26, comma 4, lettera p), aggiunge la vigilanza su tutti i servizi regionali prestati sul territorio; a tale disegno concorre l'articolo 25, comma 3, ove il Consiglio è qualificato come sede della centralità politica e istituzionale della Regione.

Al livello ordinario opera l'articolo 43, che attribuisce a ciascuna Commissione permanente, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni di controllo, di indagine conoscitiva e di sindacato ispettivo sull'attività amministrativa della Regione e degli enti da essa dipendenti; sul piano attuativo, gli articoli 50, 51 e 52 del Regolamento interno ne disciplinano l'esercizio rispettivamente mediante audizioni, indagini conoscitive e richieste di documentazione e chiarimenti. Si tratta di strumenti permanenti, diffusi e non soggetti ad alcun contingentamento numerico.

A un livello intermedio si collocano le Commissioni speciali, delle quali l'articolo 41 dello Statuto consente la costituzione accanto alle permanenti, entro un numero massimo complessivo non superiore a dodici. L'articolo 30 del Regolamento interno fissa in otto le Commissioni permanenti, mentre l'articolo 31 disciplina le speciali, prevedendo al comma 3 che una di esse debba obbligatoriamente avere per materia la trasparenza, il controllo delle attività della Regione e degli enti collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi, e riconoscendo alle medesime rilevanti poteri istruttori, ivi compresa la facoltà di richiedere e ottenere ogni informazione e documentazione utile senza che possa esserne opposto il segreto d'ufficio.

Al livello di massima intensità del potere di controllo si collocano infine le Commissioni d'inchiesta, che costituiscono l'unico istituto ispettivo espressamente contingentato nel numero.

Le commissioni di inchiesta nelle Regioni hanno natura e competenze profondamente diverse rispetto all'ordinamento parlamentare. La istituzione ed il ruolo di tali commissioni, nella vita della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, rinvergono il loro fondamento nell'articolo 82 della vigente Costituzione, che, nel comma 1, autorizza ciascuna Camera a disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il successivo comma 2 stabilisce che la commissione d'inchiesta "procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria". Solo la Costituzione poteva prevedere l'attribuzione di potestà proprie della giurisdizione ad organismi parlamentari, senza ledere il principio fondamentale, su cui è incentrata la nostra Repubblica, della divisione dei poteri.

Le commissioni d'inchiesta, cui fa riferimento lo Statuto della Regione Campania negli articoli 33 e 44, sono legittimate, invece, ad operare per svolgere inchieste di pubblico interesse sull'attività amministrativa della Regione e degli enti dipendenti o partecipati dalla Regione e su ogni altra questione regionale, rientrando sostanzialmente nel campo delle indagini e delle attività di natura complessivamente conoscitiva. Queste attività sono dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività della Regione. Attività ed indagini conoscitive, ben differenti dalle commissioni d'inchiesta ex art. 82 Cost., sono previste anche nei Regolamenti dei due rami del Parlamento (art. 144 Regolamento Camera dei Deputati e art. 48 Regolamento Senato). Nello svolgimento delle indagini conoscitive, i due Regolamenti prevedono che le commissioni parlamentari possano invitare qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili ai fini dell'indagine. Al Senato, in particolare, la normativa regolamentare tipizza anche i soggetti che possono essere invitati ad intervenire in relazione alle indagini.

Nell'ordinamento regionale della Campania, il regolamento del Consiglio, all'art. 53 fornisce una compiuta disciplina per il funzionamento delle commissioni d'inchiesta che si dettaglierà di seguito.

III.2 L'articolo 44 quale disciplina generale dell'inchiesta consiliare

L'articolo 44 dello Statuto reca la disciplina generale e completa dell'inchiesta consiliare, articolandosi in cinque commi che coprono l'intero ciclo dell'istituto. Il comma 1 individua l'iniziativa e l'oggetto, stabilendo che il Consiglio, su richiesta motivata di almeno un quinto dei componenti, può istituire commissioni con il

compito di svolgere inchieste di pubblico interesse sull'attività amministrativa della Regione, degli enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione, nonché su ogni altra questione di interesse regionale. Il comma 2 impone che la composizione rispecchi la proporzione dei gruppi consiliari, garantendo comunque la partecipazione di almeno un rappresentante per ciascun gruppo. Il comma 3 riserva la presidenza a un consigliere appartenente all'opposizione. Il comma 4 individua il contenuto necessario dell'atto istitutivo, il quale deve determinare l'oggetto dell'inchiesta, il termine per la sua conclusione, non superiore a sei mesi, e le altre norme necessarie al funzionamento. Il comma 5, infine, dispone che non possono funzionare, contemporaneamente, più di due commissioni d'inchiesta.

Sin d'ora giova richiamare l'attenzione sulla struttura verbale del comma 5, il quale vieta il funzionamento simultaneo e non l'istituzione: si tratta di un dato testuale del quale si dovrà tenere conto in sede applicativa.

Inoltre, l'art. 44 comma 1 dello Statuto prevede che "Il Consiglio, su richiesta motivata di almeno un quinto dei componenti, può istituire commissioni con il compito di svolgere inchieste di pubblico interesse sull'attività amministrativa della Regione, ...".

Si tratta di tutta evidenza di una facoltà che il Consiglio Regionale "può istituire" nelle forme previste dallo Statuto durante la consiliatura, non essendo pertanto l'istituto delle commissioni d'inchiesta un esercizio vincolato ed obbligatorio. La volontà del Consiglio è sovrana sul punto.

III.3 L'articolo 33, comma 2, quale garanzia speciale dell'opposizione

L'articolo 33 dello Statuto, per altro verso, è rubricato «Statuto dell'opposizione» e costituisce un blocco normativo unitario, composto di sette commi, con il quale il legislatore statutario ha inteso costruire un insieme organico di garanzie procedurali a favore delle minoranze consiliari. Ad esso appartengono, oltre alla dichiarazione di appartenenza alla maggioranza o all'opposizione (comma 1), la riserva di tempi per l'esercizio del sindacato ispettivo (comma 3), la riserva di argomenti e di proposte di legge da porre all'ordine del giorno (comma 4), l'attribuzione all'opposizione della presidenza delle commissioni di controllo (comma 5), la garanzia della presenza dell'opposizione negli Uffici di presidenza di tutte le commissioni (comma 6) e la previsione della figura del relatore di minoranza (comma 7).

Entro tale contesto si colloca il comma 2, il quale prevede che "Ciascun gruppo di opposizione può ottenere, con il voto favorevole di almeno un terzo dei componenti del Consiglio regionale e secondo le modalità stabilite dal Regolamento consiliare, l'istituzione di commissioni d'inchiesta ...".

Il comma riconosce a ciascun gruppo di opposizione la facoltà di ottenere, con il solo voto favorevole di almeno un terzo dei componenti del Consiglio regionale e secondo le modalità stabilite dal Regolamento consiliare, l'istituzione di commissioni d'inchiesta con durata massima di sei mesi, soggiungendo che non possono essere istituite o funzionare contemporaneamente più di una di tali commissioni. La natura della posizione soggettiva, così riconosciuta, è quella di un diritto potestativo condizionato: il gruppo di opposizione non si limita a proporre, ma può ottenere l'istituzione, purché consegua un quorum deliberativo richiesto.

III.4 Il regime dei quorum quale elemento decisivo

Il rapporto tra i due regimi si rivela a questo punto in tutta la sua chiarezza.

L'articolo 33, comma 2, abbassa la soglia deliberativa e sottrae, così, l'istituzione della commissione alla disponibilità della maggioranza consiliare: si tratta di una deroga di notevole momento al principio maggioritario, la quale consente a una minoranza qualificata di imporre l'attivazione dello strumento

ispettivo più incisivo di cui il Consiglio dispone. Così anche si spiega bene perché l'articolo 33 utilizzi il termine "ottenere" quando si tratta di questa specifica procedura in luogo del termine "istituire" utilizzato, invece, nell'articolo 44.

Si segnala per completezza, quale questione interpretativa secondaria ed estranea al presente quesito, che il computo dei componenti ai fini dei predetti quorum, con o senza il Presidente della Giunta, meriterebbe autonoma definizione in sede regolamentare, incidendo esso sull'arrotondamento delle frazioni.

III.5 La conferma desumibile dall'articolo 49, comma 2

Un ulteriore elemento sistematico conferma che lo Statuto tratta le commissioni d'inchiesta come materia sottratta alla disponibilità della maggioranza di governo. L'articolo 49, comma 2, quale integralmente sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 28 del 2016, infatti espressamente esclude che la questione di fiducia possa essere posta sulle proposte di istituzione di commissioni speciali o d'inchiesta. Al Presidente della Giunta regionale è dunque preclusa l'utilizzazione dello strumento fiduciario per condizionare, in un senso o nell'altro, l'istituzione di una commissione d'inchiesta: previsione che protegge l'istituto ispettivo contro l'uso strumentale del rapporto di fiducia e che si armonizza pienamente con la lettura dell'articolo 33, comma 2, quale garanzia sostanziale delle minoranze.

III.6 L'attuazione regolamentare e il coordinamento già operato dall'ordinamento

È in sede regolamentare che il preteso disallineamento sistematico può dirsi risolto dal diritto positivo. L'articolo 53, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio regionale, infatti, dispone che «ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed in conformità a quanto prescritto dall'articolo 33, comma 2 dello Statuto, il Consiglio delibera l'istituzione di Commissioni d'inchiesta».

La formulazione è tecnicamente precisa e giuridicamente eloquente. Il Regolamento, fonte alla quale entrambe le disposizioni statutarie rinviano — l'articolo 33, comma 2, in modo esplicito, laddove subordina l'esercizio della prerogativa alle modalità stabilite dal Regolamento consiliare, e l'articolo 44, comma 4, in modo implicito, per quanto attiene alle altre norme necessarie al funzionamento della commissione — non tratta i due articoli come alternativi, né come reciprocamente escludenti, bensì come concorrenti nel senso proprio del termine, atteso che l'articolo 44 fornisce la disciplina base, secondo la formula «ai sensi di», e l'articolo 33, comma 2, il vincolo di conformità che vi si sovrappone, secondo la formula «in conformità a».

I commi successivi dell'articolo 53 completano il quadro con disposizioni unitarie, applicabili a ogni commissione d'inchiesta indipendentemente dalla via di attivazione prescelta, e concernenti il contenuto della richiesta, il contenuto della deliberazione istitutiva, ivi comprese le risorse umane e strumentali assegnate, la presidenza riservata all'opposizione e la costituzione, da parte del Presidente del Consiglio, i poteri istruttori con inopponibilità del segreto d'ufficio e facoltà di convocare persone informate sui fatti, la relazione finale, la segretezza delle sedute e la riservatezza degli atti sino alla conclusione dell'inchiesta, nonché lo svolgimento di attività fuori della sede istituzionale. Il Regolamento consiliare, in altri termini, disciplina un unico istituto, la commissione d'inchiesta, al quale si accede attraverso due distinte vie procedimentali.

IV. LA RICOSTRUZIONE DELL'ANTINOMIA. RAGIONI DEL SUO CARATTERE APPARENTE

La richiesta prospetta tra le due disposizioni un «palese contrasto letterale e logico». Questa Consulta, all'esito di approfondito esame, ritiene che il contrasto sia apparente e non reale, e che l'apparenza tragga

origine da una impropria sovrapposizione di due piani normativi distinti. A tale conclusione conducono cinque argomenti tra loro convergenti.

Viene in primo luogo in considerazione il dato letterale, il quale appare a questo organo già di per sé decisivo.

L'articolo 33, comma 2, secondo periodo, non dispone che non possano essere istituite o funzionare contemporaneamente più di una commissione d'inchiesta, bensì che non possano essere istituite o funzionare contemporaneamente più di una «di tali» commissioni. Il pronome dimostrativo integra un rinvio al periodo immediatamente precedente e circoscrive perciò l'oggetto del divieto alle sole commissioni ivi descritte, vale a dire a quelle che un gruppo di opposizione abbia ottenuto con il voto favorevole di almeno un terzo dei componenti.

Ove il legislatore statutario avesse inteso porre un limite di portata generale, avrebbe adoperato — come in effetti ha fatto nell'articolo 44, comma 5 — una formula assoluta.

La differenza di tecnica redazionale tra i due periodi non può essere reputata casuale, valendo il canone per cui *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*. Attribuire all'articolo 33, comma 2, una portata generale equivarrebbe, del resto, a espungere dal testo la parola «tali», operazione che all'interprete non è consentita.

Un secondo argomento, di natura strutturale, conferma l'autonomia dei due precetti. I divieti posti dalle due disposizioni non hanno, infatti, il medesimo contenuto: l'articolo 33, comma 2, vieta cumulativamente che le commissioni siano «istituite o funzionino», mentre l'articolo 44, comma 5, vieta soltanto che esse «funzionino». Se le due norme avessero identico oggetto, tale asimmetria risulterebbe inspiegabile e genererebbe un'ulteriore antinomia, interna al preteso limite unitario.

Letta invece come regime speciale, essa si rivela pienamente razionale, giacché la garanzia dell'opposizione, proprio in quanto deroga al principio maggioritario, è assoggettata a un vincolo più rigoroso, operante già in fase istitutiva e insuscettibile di consentire l'accumulo di istituzioni destinate a operare in sequenza.

Da tale rilievo discende un corollario di non trascurabile rilievo pratico, del quale si dirà oltre: poiché l'articolo 44, comma 5, non vieta l'istituzione, nulla osta a che il Consiglio deliberi l'istituzione di una commissione la cui operatività sia differita al momento in cui una di quelle funzionanti abbia concluso i propri lavori.

Il terzo argomento attiene alla collocazione sistematica delle disposizioni, che non è neutra. L'articolo 33 è collocato nel Capo I del Titolo V immediatamente dopo le norme sulle prerogative dei consiglieri, di cui agli articoli da 28 a 32, e prima delle norme sull'organizzazione del Consiglio, di cui agli articoli 34 e seguenti: esso appartiene, dunque, alla sezione dedicata ai diritti e non a quella dedicata agli organi, e la sua rubrica ne dichiara la funzione, che è quella di costruire un insieme di garanzie procedurali a favore delle minoranze. L'articolo 44 appartiene invece alla sequenza degli articoli da 41 a 45, interamente dedicata all'articolazione organizzativa del Consiglio in commissioni, e la sua rubrica ne dichiara del pari la funzione, che è quella di disciplinare l'istituto in via generale. Distinte sono, conseguentemente, anche le *rationes*: l'articolo 33, comma 2, tutela un interesse soggettivo, consistente nella capacità di un gruppo di opposizione di attivare autonomamente lo strumento ispettivo, e il limite di una sola commissione costituisce il contrappeso della deroga al principio maggioritario, poiché, potendo una minoranza qualificata “imporre” alla maggioranza l'istituzione della commissione, lo Statuto le consente di farlo una per volta, così impedendo che l'opposizione saturi integralmente la capacità ispettiva dell'organo; l'articolo 44, comma 5, tutela, per contro, un interesse oggettivo, consistente nella funzionalità complessiva del Consiglio, atteso che le commissioni d'inchiesta assorbono risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento interno, impegnano gli uffici regionali in obblighi informativi rafforzati ai sensi

dell'articolo 45 dello Statuto e sottraggono tempo a consiglieri già impegnati in otto Commissioni permanenti e nelle Commissioni speciali.

A due *rationes* distinte corrispondono due precetti distinti, sicché non vi è ridondanza e, conseguentemente, non vi è antinomia.

Il quarto argomento si fonda sul diritto positivo. L'articolo 53, comma 1, del Regolamento interno opera precisamente quel coordinamento, statuendo che il Consiglio delibera l'istituzione delle commissioni d'inchiesta, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto e in conformità a quanto prescritto dall'articolo 33, comma 2. La formula adoperata è quella tipica del rapporto tra norma generale e vincolo speciale sovrapposto: si procede secondo la disciplina dell'articolo 44, osservando in aggiunta i vincoli dell'articolo 33, comma 2, laddove applicabili. Ove le due disposizioni fossero realmente incompatibili, l'articolo 53, comma 1, integrerebbe una disposizione ineseguibile. Deve, inoltre, osservarsi che è lo stesso articolo 33, comma 2, a rinviare al Regolamento consiliare per la definizione delle proprie modalità applicative, e che il Regolamento ha esercitato tale delega proprio nel senso qui indicato: il coordinamento sistematico invocato dalla richiesta, dunque, non è da costruire, essendo già stato costruito dalla fonte competente a farlo.

Il quinto e ultimo argomento discende dal principio di conservazione e dalla verifica di tenuta delle letture astrattamente prospettabili, che sono tre. La prima consisterebbe nel riconoscere prevalenza generalizzata all'articolo 33, comma 2, con conseguente limite unico di una sola commissione: essa comporterebbe l'abrogazione tacita dell'articolo 44, comma 5, che resterebbe privo di qualsiasi ambito applicativo residuo, laddove un'abrogazione tacita di norma statutaria per incompatibilità con altra norma coeva e di pari rango è concettualmente inammissibile, presupponendo l'abrogazione tacita una successione cronologica qui insussistente. La seconda consisterebbe nel riconoscere prevalenza generalizzata all'articolo 44, comma 5, con conseguente limite unico di due commissioni: essa comporterebbe la totale disapplicazione del secondo periodo dell'articolo 33, comma 2, e priverebbe di effetto utile il pronome «tali», che non avrebbe più alcun referente distintivo, con l'aggravante di sacrificare una norma di garanzia collocata nel cuore dello Statuto dell'opposizione. La terza consiste nel concorso delle due discipline, con limite generale di due commissioni e sottolimito di una sola per le commissioni ottenute in via di prerogativa: essa attribuisce a entrambe le disposizioni un ambito applicativo pieno e autonomo, rispetta il dato letterale, ivi compresi il pronome dimostrativo e l'asimmetria dei verbi, si armonizza con le *rationes* distinte, trova conferma nella fonte attuativa e non lascia residuo alcuno di incompatibilità. Essa deve, pertanto, essere proposta come compatibile con i canoni ermeneutici applicabili.

V. LA SOLUZIONE INTERPRETATIVA

Dalla ricostruzione che precede discende la regola secondo cui, nel Consiglio regionale della Campania, non possono funzionare contemporaneamente più di due commissioni d'inchiesta, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, dello Statuto, e, all'interno di tale limite generale, non può essere istituita, né funzionare, più di una commissione d'inchiesta ottenuta da un gruppo di opposizione ai sensi dell'articolo 33, comma 2, dello Statuto, vale a dire deliberata con il voto favorevole di almeno un terzo dei componenti su iniziativa di un gruppo di opposizione.

Ne consegue che sono ammissibili tanto il funzionamento simultaneo di due commissioni istituite entrambe secondo la via ordinaria dell'articolo 44, quanto il funzionamento simultaneo di una commissione istituita secondo tale via e di una commissione ottenuta in via di prerogativa ai sensi dell'articolo 33, comma 2, quanto infine il funzionamento della sola commissione ottenuta in via di prerogativa. Non sono, per contro, ammissibili né il funzionamento simultaneo di due commissioni, entrambe ottenute ai sensi dell'articolo 33, comma 2, in quanto lesivo del sottolimito ivi espressamente posto, né il funzionamento simultaneo di tre commissioni, comunque istituite, in quanto lesivo del limite generale posto dall'articolo 44, comma 5.

Talune precisazioni applicative si rendono necessarie. Quanto al momento rilevante ai fini del computo, il limite dell'articolo 44, comma 5, essendo riferito al funzionamento, opera nel periodo compreso tra l'insediamento della commissione, quale deriva dalla costituzione ad opera del Presidente del Consiglio ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Regolamento interno, e la scadenza del termine fissato dall'atto istitutivo ovvero la presentazione della relazione finale, di cui all'articolo 53, comma 6, del medesimo Regolamento, se anteriore; non rilevano, pertanto, né la mera pendenza della proposta né la sua assegnazione alle Commissioni permanenti competenti. Il limite dell'articolo 33, comma 2, opera, invece, per espressa previsione, anche in fase istitutiva, sicché la deliberazione del Consiglio non può intervenire finché una precedente commissione della medesima specie sia in funzione.

Quanto al differimento dell'operatività, poiché l'articolo 44, comma 5, vieta il solo funzionamento simultaneo, il Consiglio ben può deliberare l'istituzione di una ulteriore commissione con efficacia differita, subordinandone l'insediamento alla cessazione di una di quelle funzionanti. Tale tecnica, che dovrà essere esplicitata nella deliberazione istitutiva, consente di evitare che il contingentamento numerico si risolva nella decadenza dell'iniziativa. Occorre, peraltro, precisare, correggendo una formulazione che potrebbe altrimenti indurre in errore, che la preclusione del differimento riguarda esclusivamente l'ipotesi in cui l'ostacolo all'insediamento sia costituito da altra commissione della medesima specie: il divieto posto dall'articolo 33, comma 2, colpisce, infatti, l'istituzione di più di una «di tali» commissioni, sicché esso opera unicamente quando una commissione già ottenuta in via di prerogativa sia in funzione. Ove, per contro, l'ostacolo derivi dal tetto generale dell'articolo 44, comma 5, per essere già funzionanti due commissioni istituite secondo la via ordinaria, il divieto dell'articolo 33, comma 2, non è in alcun modo integrato, e la commissione richiesta dal gruppo di opposizione può e deve essere deliberata con efficacia differita, secondo quanto si dirà al paragrafo VII.

Quanto alla durata, il termine di sei mesi è comune a entrambe le vie, essendo posto tanto dall'articolo 33, comma 2, quanto dall'articolo 44, comma 4, ed ha carattere perentorio, qualificandolo, quest'ultima disposizione, come termine per la conclusione dei lavori non superiore a sei mesi. Non risultano previste proroghe, consentendo semmai l'articolo 53, comma 6, del Regolamento interno che eventuali ulteriori attività siano autorizzate sulla base dell'esame complessivo della relazione presentata. La durata massima costituisce pertanto il principale fattore di rotazione, sì che nell'arco di una legislatura il sistema consente in astratto un numero elevato di inchieste svolte in sequenza.

Quanto alla qualificazione della via procedimentale, poiché il regime applicabile dipende dalla via prescelta, la deliberazione istitutiva dovrà indicare espressamente la base statutaria dell'iniziativa e dare atto del quorum conseguito; in difetto di tale indicazione, la qualificazione andrà desunta dagli elementi oggettivi del procedimento, quali il soggetto proponente, il numero dei sottoscrittori e la maggioranza con la quale la deliberazione sia stata approvata.

Quanto, infine, all'appartenenza politica dei proponenti, essa non assume rilievo qualificatorio. L'articolo 44, comma 1, non riserva l'iniziativa alla maggioranza, sicché qualsiasi aggregazione di un quinto dei componenti, ivi compresi consiglieri di opposizione, può legittimamente attivarla. Ciò che distingue le due vie non è, dunque, l'appartenenza politica dei firmatari, bensì il regime deliberativo: quorum ordinario nel caso dell'articolo 44, quorum di un terzo azionabile dal gruppo di opposizione nel caso dell'articolo 33, comma 2. Consiglieri di minoranza possono, pertanto, percorrere la via dell'articolo 44, assumendone il rischio, consistente nella necessità del consenso maggioritario, e beneficiandone il vantaggio, consistente nell'esenzione dal sottolimito.

VI. IL CONCORSO TRA LE DUE VIE E L'ORDINE DI PRIORITÀ

La regola enunciata al paragrafo V determina la capienza complessiva del sistema, ma non individua, di per sé, il criterio di attribuzione dei due posti disponibili. Occorre, pertanto, affrontare l'ipotesi, di non remota verifica, nella quale un gruppo di opposizione eserciti la prerogativa di cui all'articolo 33, comma 2, allorché siano già funzionanti due commissioni istituite secondo la via ordinaria dell'articolo 44.

Deve anzitutto essere respinta la soluzione che, per evitare l'impasse, ritenesse le commissioni ottenute in via di prerogativa estranee al computo del tetto generale, con conseguente ammissibilità di tre commissioni contemporaneamente funzionanti. Essa non è sostenibile: l'articolo 44, comma 5, adopera formula assoluta, priva di qualificazione soggettiva, e la sua ratio, consistente nella sostenibilità organizzativa del Consiglio, è per definizione indifferente al soggetto promotore dell'inchiesta. L'articolo 33, comma 2, deroga alla soglia deliberativa e vi aggiunge un sottolimito più severo, ma nulla in esso consente di derogare al tetto organizzativo generale.

Del pari, deve essere respinta la soluzione che considerasse la prerogativa semplicemente preclusa. Ne discenderebbe che la maggioranza consiliare, saturando entrambi i posti disponibili con commissioni istituite secondo la via ordinaria, potrebbe neutralizzare a proprio arbitrio la garanzia riconosciuta dallo Statuto alle minoranze, rendendola revocabile ad opera del soggetto istituzionalmente sottoposto al controllo. Un simile esito, oltre a contraddire la ratio dell'articolo 33, si porrebbe in contrasto con il principio di effettività delle garanzie e con la sistematica dello Statuto, il quale, all'articolo 49, comma 2, ha espressamente sottratto le proposte istitutive di commissioni d'inchiesta all'uso dello strumento fiduciario, e tanto proprio al fine di impedirne la strumentalizzazione maggioritaria.

La soluzione deve, pertanto, essere costruita su tre distinti piani.

Sul piano della sorte della deliberazione, si è già chiarito che il divieto posto dall'articolo 33, comma 2, è interno alla specie, colpendo l'istituzione di più di una «di tali» commissioni. Ove nessuna commissione della medesima specie sia in funzione, esso non è integrato, e l'ostacolo proviene esclusivamente dall'articolo 44, comma 5, il quale vieta il solo funzionamento. Ne consegue che la proposta può e deve essere posta in votazione, e che la commissione, ove consegua il quorum di almeno un terzo dei componenti, è legittimamente istituita con efficacia differita all'insediamento. La prerogativa viene in tal modo esercitata e cristallizzata, anziché consumata.

Sul piano dell'ordine di precedenza, la commissione così istituita acquisisce titolo prioritario sul primo posto che si renda disponibile, prevalendo su ogni proposta successivamente presentata ai sensi dell'articolo 44. In difetto di tale criterio il differimento si risolverebbe in un rinvio indefinito e la garanzia risulterebbe soddisfatta in termini meramente nominali. Occorre, inoltre, che l'atto istitutivo faccia decorrere il termine di sei mesi dalla data di insediamento e non da quella della deliberazione, affinché il periodo di attesa non eroda la durata effettiva dell'inchiesta.

Sul piano della prevenzione della saturazione, infine, il Consiglio è tenuto, nel momento in cui delibera l'istituzione della seconda commissione secondo la via ordinaria, a verificare che non penda già una richiesta formalizzata ai sensi dell'articolo 33, comma 2; ove tale richiesta penda, il secondo posto deve intendersi ad essa riservato. Il vincolo opera in via preventiva e non retroattiva, non essendo evidentemente predicabile la revoca di una commissione già insediata, e trova fondamento nell'effetto utile della garanzia statutaria nonché nel divieto di condotte elusive.

Concorre da ultimo, quale presidio di natura strutturale, la perentorietà del termine semestrale di cui all'articolo 44, comma 4, la quale rende comunque delimitata nel tempo l'attesa e impone una rotazione fisiologica dei posti disponibili.²

² Questa Consulta ritiene doveroso segnalare che permane, a fronte delle soluzioni indicate, un margine di rischio non eliminabile in via meramente interpretativa: ove la maggioranza, malgrado quanto precede, procedesse alla saturazione dei posti, la limitata sindacabilità degli atti interni dei Consigli regionali, quale ricostruita dalla sentenza n. 22 del 2020 della Corte costituzionale,

VII. APPLICAZIONE ALLA FATTISPECIE

Le considerazioni che seguono, come si è avvertito in premessa, hanno valore esemplificativo del criterio interpretativo enunciato e non di giudizio sulla legittimità di atti determinati, che esula dalle attribuzioni di questa Consulta.

La richiesta riferisce che le due proposte sono state presentate in data 13 maggio 2026 su iniziativa dei consiglieri di minoranza, con primo firmatario il consigliere Gennaro Sangiuliano, e che entrambe sono state formalmente assegnate all'esame delle Commissioni permanenti competenti per materia. Come si è chiarito, il dato dell'appartenenza politica dei proponenti non è di per sé decisivo, assumendo rilievo qualificatorio la base statutaria invocata e il regime deliberativo che ne consegue.

Si delineano pertanto tre scenari. Qualora entrambe le proposte fossero qualificate come esercizio della prerogativa di cui all'articolo 33, comma 2, il sottolimito opererebbe pienamente e una sola di esse potrebbe essere istituita e funzionare, restando l'altra in attesa; in tal caso, poiché l'ostacolo deriverebbe da commissione della medesima specie, non sarebbe praticabile neppure l'istituzione con efficacia differita, che l'articolo 33, comma 2, preclude colpendo anche la fase istitutiva. Qualora entrambe fossero qualificate come richieste ai sensi dell'articolo 44, comma 1, sottoscritte da almeno un quinto dei componenti e destinate all'approvazione con la maggioranza ordinaria, il limite di cui all'articolo 44, comma 5, non risulterebbe raggiunto, non essendo allo stato funzionanti altre commissioni d'inchiesta, sicché entrambe potrebbero essere istituite e funzionare simultaneamente. Qualora, infine, la qualificazione fosse mista, riconducendosi una proposta a ciascuna delle due vie, entrambe risulterebbero del pari ammissibili.

La qualificazione compete al Presidente del Consiglio regionale in sede di verifica di ricevibilità e ammissibilità ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera e), del Regolamento interno, eventualmente sentita la Giunta per il Regolamento interno, a norma dell'articolo 12, comma 2, del medesimo Regolamento. Ove la base statutaria non risulti dagli atti di presentazione, appare opportuno che i proponenti siano invitati a esplicitarla prima della conclusione dell'esame in Commissione permanente, così da definire preventivamente il regime applicabile ed evitare che la questione insorga in Aula al momento del voto.

VIII. IMPLICAZIONI SUL PIANO DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA E DEI CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI

La richiesta prospetta un profilo di rilievo finanziario, riconoscendo, peraltro correttamente, che esso non incide di per sé sulla dirimente questione interpretativa. Questa Consulta condivide tale impostazione e ritiene di doverla ribadire, per poi svolgere le considerazioni che la questione contabile effettivamente sollecita. Il costo di un istituto non ne determina il significato. Le conseguenze finanziarie di una data lettura non possono essere assunte quale argomento a sostegno della lettura opposta, poiché ne deriverebbe un'inversione metodologica che subordinerebbe l'interpretazione dello Statuto a valutazioni di natura gestionale, con esiti incompatibili con la natura di garanzia propria della fonte statutaria. Ciò vale a maggior ragione trattandosi di norme poste a tutela delle minoranze e della funzione di controllo, giacché ammettere che l'onere finanziario possa comprimere una prerogativa ispettiva equivarrebbe a consentire che l'organo

offrirebbe al gruppo pregiudicato rimedi giurisdizionali di incerta praticabilità. È questa una ragione ulteriore che suggerisce di procedere alla codificazione della regola in sede regolamentare, anziché affidarla alla sola prassi applicativa. Giova, infine, segnalare, per completezza e per le implicazioni che se ne trarranno in sede di analisi dei rischi, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 22 del 2020, resa su conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Puglia, ha riconosciuto che i Consigli regionali godono, in base a norme costituzionali, di talune prerogative analoghe a quelle tradizionalmente riconosciute al Parlamento, annullando per l'effetto una pronuncia del giudice amministrativo che aveva sindacato un atto interno concernente la composizione di una Commissione consiliare permanente. La pronuncia delimita, senza azzerarlo, lo spazio del sindacato giurisdizionale sugli *interna corporis* consiliari, e concorre a rendere l'autotutela interpretativa preventiva lo strumento più appropriato per prevenire il contenzioso.

controllato, attraverso la gestione delle risorse, condizioni l'intensità del controllo cui è sottoposto. Il profilo finanziario non muta, pertanto, la conclusione raggiunta, ma deve essere governato a valle di essa. Rileva, invece, che tutto l'iter istitutivo delle commissioni d'inchiesta, le loro dotazioni e in generale il loro funzionamento sia sempre attuato per tramite di un rigoroso rispetto delle norme statutarie, del regolamento di funzionamento del Consiglio, evitando che vi siano costi non previsti e preventivati e pertanto incompatibili con una gestione ordinaria delle attività e delle funzioni del Consiglio stesso.

• • •

Per le ragioni che precedono, la Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania, ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto e degli articoli 3 e 4 della legge regionale 23 luglio 2018, n. 25, esprime il seguente

PARERE

La richiesta è ammissibile, risultando adeguatamente motivata e recante la puntuale indicazione delle norme statutarie che ne costituiscono l'oggetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 25 del 2018; la legittimazione del Presidente del Consiglio regionale sussiste ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge, quale organo dell'amministrazione regionale.

L'antinomia denunciata tra l'articolo 33, comma 2, e l'articolo 44, comma 5, dello Statuto è apparente e non reale, disciplinando le due disposizioni fattispecie distinte, con diversa ratio, diverso ambito soggettivo, diverso regime deliberativo e diverso contenuto precettivo.

L'articolo 44 dello Statuto reca la disciplina generale della commissione consiliare d'inchiesta, dettandone iniziativa, mediante richiesta motivata di almeno un quinto dei componenti, oggetto, composizione, presidenza, contenuto dell'atto istitutivo e limite numerico; il limite posto dal comma 5, consistente nel divieto di funzionamento contemporaneo di più di due commissioni, costituisce il tetto generale, riferito all'istituto nel suo complesso e a prescindere dalla via di attivazione prescelta.

L'articolo 33, comma 2, dello Statuto reca per contro una disciplina speciale e derogatoria, collocata nello Statuto dell'opposizione, la quale riconosce a ciascun gruppo di opposizione il diritto di ottenere l'istituzione di una commissione d'inchiesta con il voto favorevole di almeno un terzo dei componenti del Consiglio, il limite ivi posto, consistente nel divieto di istituzione o funzionamento contemporaneo di più di una commissione, è riferito, per espressa previsione testuale, alle sole commissioni ottenute attraverso tale via privilegiata, e costituisce il contrappeso della deroga al principio maggioritario.

Dal coordinamento sistematico delle due disposizioni discende, pertanto, la regola secondo la quale nel Consiglio regionale della Campania non possono funzionare contemporaneamente più di due commissioni d'inchiesta e, all'interno di tale limite, non può essere istituita, né funzionare, più di una commissione d'inchiesta ottenuta da un gruppo di opposizione, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, dello Statuto.

Con riguardo alle proposte iscritte al Reg. Gen. 1-CI e 2-CI, questa Consulta — che non è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di atti determinati — osserva che la loro simultanea istituzione e il loro simultaneo funzionamento sono ammissibili ove almeno una di esse sia qualificata come richiesta ai sensi dell'articolo 44, comma 1, dello Statuto, non risultando allo stato funzionanti altre commissioni d'inchiesta; la qualificazione compete al Presidente del Consiglio regionale in sede di verifica di ricevibilità e ammissibilità ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera e), del Regolamento interno.

Le due disposizioni statutarie non presentano profili di illegittimità costituzionale, né singolarmente considerate né nella lettura combinata qui proposta, rientrando la disciplina organizzativa dell'inchiesta consiliare nell'autonomia statutaria regionale ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione; la lettura proposta

è, anzi, l'unica costituzionalmente e statutariamente orientata, preservando essa tanto la funzione di controllo del Consiglio quanto l'effetto utile della garanzia riconosciuta alle minoranze.

Il profilo finanziario prospettato nella richiesta, pur meritevole di autonomo presidio, è privo di rilevanza ermeneutica, poiché il costo di un istituto non ne determina il significato, e ciò a maggior ragione ove si tratti di norme poste a tutela delle minoranze e della funzione di controllo; gli oneri connessi al funzionamento simultaneo di due commissioni vanno governati a valle della soluzione interpretativa, mediante quantificazione preventiva, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento interno, assegnazione delle risorse da parte dell'Ufficio di Presidenza e monitoraggio dell'andamento della spesa, al fine di prevenire l'assunzione di impegni eccedenti gli stanziamenti consiliari e i connessi rischi di formazione di debiti fuori bilancio, di rilievi in sede di giudizio di parificazione e di responsabilità amministrativo-contabile.

In ragione di quanto esposto, nell'esercizio della funzione di alta consulenza giuridica e di garanzia dei principi statutori e dei rapporti tra gli organi - riconosciuta dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 25 del 2018 - questa Consulta suggerisce di valutare l'opportunità, sul piano regolamentare, di integrare l'articolo 53 del Regolamento interno mediante disposizioni che codifichino espressamente i criteri qui enunciati.

Occorre in primo luogo stabilire che non possano funzionare contemporaneamente più di due commissioni di inchiesta e, all'interno di tale limite, non può essere istituita, né funzionare, più di una commissione d'inchiesta ottenuta da un gruppo di opposizione, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, dello Statuto.

Sul piano statutario, quale intervento di manutenzione non urgente, si osserva che il difetto di coordinamento redazionale tra le due disposizioni, pur risolvibile in via interpretativa, si pone in tensione con l'articolo 29 dello Statuto, il quale impone alle normative regionali di caratterizzarsi per chiarezza e semplicità dei testi. In occasione di una futura revisione statutaria appare, pertanto, opportuno esplicitare il rapporto tra le due norme, integrando, ad esempio, il secondo periodo dell'articolo 33, comma 2, con la precisazione che il divieto ivi posto opera, fermo restando il limite di cui all'articolo 44, comma 5. Si rammenta che la revisione statutaria segue la procedura dell'articolo 123 della Costituzione e la procedura normale di esame e approvazione consiliare ai sensi dell'articolo 42, comma 4, dello Statuto, e che l'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali non è ammessa per la modifica dello Statuto a norma dell'articolo 12, comma 3.

Sul piano della prassi amministrativa, si suggerisce l'istituzione, presso la Segreteria generale, di un registro delle commissioni d'inchiesta, recante per ciascuna la base statutaria dell'iniziativa, la data della deliberazione istitutiva e il quorum conseguito, la data di insediamento, il termine di conclusione, la data di presentazione della relazione finale, nonché le risorse assegnate e gli oneri sostenuti, registro che consente la verifica immediata della capienza residua e previene contestazioni; si suggerisce altresì che, prima dell'esame in Aula, sia verificato che l'oggetto della proposta non si sovrapponga a materie già assegnate a Commissioni speciali o a indagini conoscitive in corso; che sia predisposta, in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento, una scheda standardizzata di quantificazione degli oneri da allegare alla proposta di deliberazione istitutiva; e che la relazione conclusiva sia corredata da un consuntivo degli oneri effettivamente sostenuti.

Il presente parere è adottato con deliberazione assunta all'unanimità dei componenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 23 luglio 2018, n. 25, ed è trasmesso al soggetto richiedente entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della medesima legge regionale, la deliberazione è comunicata, oltre che al soggetto richiedente, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, ed è pubblicata sui siti internet istituzionali della Consulta, del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

Il presente parere è non vincolante, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, dello Statuto e dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2018, n. 25.

Napoli, lì 4/9/2026

Prof. Avv. Francesco Eriberto d'Ippolito - Presidente

Avv. Domenico Santonastaso - Vicepresidente

Avv. Barbato Iannuzzi - Componente

Avv. Pietro Marzano - Componente Relatore

Prof. Avv. Pier Luigi Petrillo - Componente